



2021/08.11.01/000019-01
DIRA61000 - 2021/102

**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

**SETTORE TUTELA TERRITORIO
UFFICIO CONTROLLO EMISSIONI ED ENERGIA**

**OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 40/1998 e s.m.i. – D. Lgs. 387/2003 e s.m.i..
Progetto di parco fotovoltaico, “Cava Cherasco”, nei Comuni di Cherasco e Bra, con
potenza superiore a 1.000 kw di picco.
Proponente: CHERASCO SOLARE S.r.l., Via Montegrappa n. 2, 12038 - Savigliano.
Provvedimento autorizzativo unico ex art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., pronuncia di
giudizio positivo di compatibilità ambientale e Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs.
387/2003 e s.m.i..**

I DIRIGENTI DEI SETTORI

Vista l'istanza in data 31.05.2021 con prot. di ric. n. 35133, presentata alla Provincia di Cuneo, da parte della Ditta Cherasco Solare S.r.l., con sede legale in Savigliano, Via Montegrappa n. 2, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, autorizzazione unica ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i. e contestuale Autorizzazione a costruire ed esercire ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., in merito al progetto di parco fotovoltaico, "Cava Cherasco", da realizzarsi nei Comuni di Cherasco e Bra (CN);

Premesso che:

- con nota prot. n. 36369 del 07.06.2021, la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, che la documentazione progettuale, così come depositata, era stata pubblicata dal 03.06.2021, sul sito web della Provincia di Cuneo;
- decorsi i tempi stabiliti, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 08 luglio 2021, questa autorità competente ha provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA;
- l'intervento in oggetto, rientra nella categoria progettuale n. n. 36 dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. *"impianti industriali non termici per la produzione di energia vapore e acqua calda, esclusi gli impianti fotovoltaici non integrati con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW localizzati neppure parzialmente nelle aree e nei siti non idonei all'installazione dei medesimi impianti di cui all'allegato della deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183"*;
- Il progetto in discussione è stato sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabilità VIA, con esito di assoggettamento, formalizzato con provvedimento provinciale n. 1137 del 07.04.2021.
- Le opere in progetto ricadono, nelle planimetrie di PRGC, in aree agricole produttive.
L'impianto fotovoltaico è delimitato da una recinzione costituita da pali in ferro infissi al suolo e rete metallica di colore verde di altezza pari a 2,00 m, rialzata di almeno 20 cm dal piano di campagna al fine di garantire il passaggio della fauna di piccola taglia.
L'area recintata comprende sia le parti destinate all'installazione delle strutture dei moduli, dei locali tecnici e della viabilità interna; sia le parti non utilizzati a fini di sfruttamento della risorsa solare, quali la zona di bosco ubicata nella zona sud, che non sarà interessata dall'impianto, e la fascia di proprietà posta a est del fosso irriguo. Sul lato sud, la recinzione sarà posta al confine nord della strada vicinale esistente, ad una distanza di circa 5 m dal confine stradale.
La superficie delimitata dalla recinzione dell'impianto è di 5,9 ha, mentre la superficie occupata dall'impianto, dai locali tecnici e dalla viabilità interna è di 4,75 ha.
L'impianto sarà costituito da moduli fotovoltaici monocristallini con potenza di picco pari a 585 W e di dimensioni geometriche pari a 2411 x 1134 mm x 35 mm.
Nel complesso, il numero di pannelli che verrà installato è pari a 6384, a cui corrisponde una potenza complessiva pari a 3734,64 kWp.
L'ancoraggio delle strutture avverrà tramite l'infissione a percussione di profili metallici nel terreno.
Il locale tecnico ubicato sul lato est dell'impianto è destinato a ospitare le opere elettriche a servizio dell'impianto ed è composto da una struttura prefabbricata a pianta rettangolare di dimensioni 15,5 x 2,54 m. La copertura è a doppia falda in coppi, con altezza in gronda di 2,80 m e pendenza del 30%. Il locale sarà tinteggiato con gradazione di giallo, color Beige (RAL 1001). Il locale tecnico ubicato sul lato nord –ovest dell'impianto è costituito da due comparti:
- comparto e-distribuzione;
- comparto utente.
Il fabbricato è anch'esso composto da una struttura prefabbricata a pianta rettangolare di dimensioni pari a 22,30 x 2,54 m. Lo stile architettonico è il medesimo del locale precedentemente descritto, con copertura in coppi a doppia falda e altezza in gronda di 2,80 m. Il locale sarà tinteggiato sui 4 prospetti con gradazione di giallo, color Beige (RAL 1001).
In data 29/12/2020, la Società Entec Plus srl (ora Cherasco solare s.r.l.) ha richiesto il preventivo di connessione alla rete di distribuzione per una potenza in immissione di 3900 kW.
In data 19/02/2021, e-distribuzione ha rilasciato il preventivo di connessione dell'impianto in oggetto, definendo la soluzione tecnica di connessione. Quest'ultima prevede la realizzazione di una linea interrata in doppia terna che, dalla cabina in progetto ubicata in prossimità

dell'impianto, conduce a una linea MT interrata in progetto e in capo alla Società Ecorel Power. Tale Società ha ottenuto l'Autorizzazione Unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico posto circa 500 m a nord ovest dell'impianto in progetto. Le opere di connessione dei due impianti, dovranno dunque essere realizzate a seguito di un opportuno coordinamento tra i due produttori Cherasco Solare srl e Ecorel Power srl.

In conformità a quanto stabilito dal Testo Integrato delle Connessioni Attive vigente, la Cherasco Solare Srl ha affermato di volersi curare di tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative necessarie per l'impianto di connessione e di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto per la connessione.

- In data 02 settembre 2021 è stata convocata la riunione della Conferenza dei Servizi, al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione ed il coordinamento delle procedure relativamente al progetto in esame;
- Nel corso della medesima, è stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato; la richiesta è stata formalizzata al proponente con nota prot. n. 55305 del 09.09.2021;
- In data 17.09.2021 con prot. ric. n. 57040, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta;
- Con nota prot. n. 57535 del 20.09.2021, l'ufficio VIA ha provveduto a pubblicare la documentazione integrativa ricevuta ed a convocare la riunione della Conferenza di Servizi ex art. 14ter della L.241/90 e s.m.i.;
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 05 ottobre 2021 è stata convocata e si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:
 1. parere unico favorevole della Provincia di Cuneo riguardante l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e l'autorizzazione alla costruzione e messa in esercizio dell'impianto ex D. Lgs. 387/2003 e s.m.i., subordinatamente al rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche dettagliatamente riportate nel parere conclusivo (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
 2. parere favorevole, relativamente agli aspetti urbanistico - edilizi, da parte del Comune di Cherasco con nota prot. ric. n. 59887 del 04.10.2021 (Allegato n. 1);
 3. parere favorevole circa il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. formalizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio con nota prot. ric. n. 64959 del 25.10.2021 e dalla Regione Piemonte - Settore Territorio e Paesaggio con nota prot. ric. n. 61484 del 11.10.2021, subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi contenute (Allegati nn. 2-3);
 4. parere igienico-sanitario favorevole dell'ASLCN2, con nota prot. ric. n. 38434 del 16.06.2021 (Allegato n. 4), subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni da adottare in corso d'opera e in fase di esercizio dell'impianto:
 - a) Sia in fase di realizzazione che di esercizio, dovrà essere garantita adeguata protezione e controllo dell'area, con esclusione dell'accesso agli estranei non autorizzati, anche per evitare ogni possibile rischio di infortuni, in particolare derivanti da contatti diretti/indiretti con elementi elettrici;
 - b) in fase operativa, dovrà essere assicurata la corretta gestione dell'area sotto il profilo igienico - sanitario (falcatura periodica delle erbe, evitare ristagni d'acqua o l'abbandono/accumulo di rifiuti, etc.);
 - c) durante l'esecuzione dei lavori ed in fase di esercizio, dovranno essere puntualmente osservati gli obblighi normativi in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori in relazione ai rischi specifici dell'opera;

5. parere favorevole con prescrizioni da parte dell'Autostrada Asti-Cuneo formulato con note prot. ric. 43812 del 12.07.2021 e prot. ric. n. 60140 del 04.10.2021 (Allegato n. 5);
 6. parere favorevole del Consorzio irriguo Pertusata-Cherasco espresso in sede di Conferenza di Servizi del 2 settembre 2021 da parte del Presidente, fatto salvo il rispetto delle distanze di sicurezza tra le opere e il canale irriguo Molinetta, come da progetto;
 7. nulla osta n. NO2021098 con prescrizioni del Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. ric. n. 50926 del 12.08.2021 (Allegato n. 6);
 8. nulla osta, relativamente agli aspetti demaniali, all'esecuzione dell'intervento dell'Aeronautica Militare, con nota prot. ric. n. 50648 dell'11.08.2021;
 9. attestazione di conformità di E-distribuzione S.p.A., con nota prot. ric. n. 35522 dell'01.06.2021.
- In questa ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
 - In merito alla disponibilità delle aree interessate dall'intervento, nel corso della procedura, il proponente ha documentato i titoli di disponibilità di tutte le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto, ivi comprese le opere connesse e pertanto, per l'attuazione del progetto, non risulta necessario procedere con i disposti previsti dal DPR 08.06.2001, n. 327 e s.m.i.. Detti titoli, depositati agli atti dell'Amministrazione, dove integralmente consultabili, sono stati valutati idonei dal Responsabile del procedimento.
 - Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (nota prot. ric. n. 55905 del 13.09.2021), dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto il progetto, viste le attuali condizioni ambientali del sito di previsto intervento, non ne determinerà un significativo degrado, né un'importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio dell'impianto.
 - Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti - rispetto alle misure già previste dal proponente - sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio del parco fotovoltaico, la realizzazione del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:

Condizioni ambientali IN FASE DI ESERCIZIO

- a. Il proponente dovrà effettuare il monitoraggio del livello prestazionale dell'impianto fotovoltaico nel corso del suo periodo di funzionamento ed inviare su base annuale le risultanze agli enti di controllo.

Condizioni ambientali A FINE LAVORI

- b. Al termine dei lavori, i cantieri dovranno essere prontamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, provvedendo al tempestivo recupero e ripristino morfologico e vegetativo dei siti, nello stato ante operam.

Condizioni ambientali IN FASE DI DISMISSIONE

- c. Al termine del ciclo di vita utile dell'impianto, il proprietario dovrà dismettere, a propria cura e spese, le opere e i componenti dell'impianto, prevedendo il ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni ante operam, ivi compresa la rimozione dei cavidotti in materiale plastico che ospitano i cavi elettrici. In detta fase di dismissione dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento; i rifiuti originati dallo smantellamento dell'impianto – previa classificazione – dovranno essere avviati preferibilmente al recupero o, in subordine, allo smaltimento presso impianti debitamente autorizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia.

L'ottemperanza delle condizioni a., b. e c. dovrà essere dimostrata entro i termini stabiliti, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse alla Provincia di Cuneo – Ufficio VIA e all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D. Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”.

Visto il Decreto No. 93 del 31.7.2020 relativo all' approvazione del PEG 2020-2022.

Visti:

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”;
- l'accordo 5 settembre 2002 tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i., recante norme per l'Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- l'art. 12, c. 3 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. che prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- l'art. 12, c. 1 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. secondo cui le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla

- costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
- la Deliberazione n. 42 del 19 marzo 2002 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, che stabilisce le condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'art. 2, comma 8 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n.79, e tutte le successive modificazioni;
 - il D.M. 4 agosto 2011 recante: "Misure per la promozione della cogenerazione - Integrazioni al Dlgs 20/2007";
 - il D.P.R. 12.04.1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i.;
 - il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
 - il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
 - la L.R. 1 dicembre 2008, n. 32 recante: "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
 - il D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti";
 - il D.M. 29 maggio 2008 recante: "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica";
 - la L.R. 20 ottobre 2000, n. 52 recante: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";
 - la D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616 recante: "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52.";
 - il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 recante : "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
 - la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;
 - la D.G.P. n. 138 del 27.02.2001 avente per oggetto "Decentramento amministrativo D.Lgs. 112/98 e L.R. 44/00 – NUOVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONFERITE ALLA PROVINCIA IN MATERIE DIVERSE. PRIMO PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE.";
 - la L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)";

Esaminato il progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 02 settembre 2021 e 05 ottobre 2021 specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Accertato che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 05 ottobre 2021 - sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento proposto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali richiamate nei precedenti punti a., b. e c., nonché di quelle contenute nei pareri da 1. a 9., in premessa indicati.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINANO

- 1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di parco fotovoltaico, "Cava Cherasco", nei Comuni di Cherasco e Bra, presentato da

parte della Ditta Cherasco Solare S.r.l., con sede legale in Savigliano, Via Montegrappa n. 2, in quanto il progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente, nonché degli adeguamenti progettuali presentati dal proponente con le integrazioni, viste le attuali condizioni ambientali del sito di previsto intervento, non ne determinerà un significativo degrado, né un'importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio dell'impianto.

2. **DI AUTORIZZARE la Ditta Cherasco Solare s.r.l.**, con sede legale in Savigliano, Via Montegrappa n. 2, P. IVA 03942270046, ai sensi del D.Lgs. 387/03 e ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio del parco fotovoltaico "Cava Cherasco" di potenza complessiva pari a 3734,64 kWp, da realizzarsi in Comune di Cherasco (CN) e di Bra (CN);
3. **DI VINCOLARE** l'autorizzazione Unica ed il giudizio positivo di compatibilità ambientale al rispetto delle prescrizioni contenute rispettivamente nell'Allegato A e nei pareri del Comune di Cherasco, dell'ASL CN2, del MIBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Torino, della Regione Piemonte – Settore Territorio e Paesaggio, dell'Autostrada Asti-Cuneo e del Consorzio irriguo Pertusata-Cherasco, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento;
4. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle condizioni ambientali riportate ai punti a., b. e c. delle premesse, nonché di quelle contenute nei pareri da 1. a 9., in premessa indicati, necessarie per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
5. **DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate ai punti a., b. e c. delle premesse, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse alla Provincia di Cuneo – Ufficio VIA e all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo.
6. **DI DARE ATTO** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni della Conferenza di Servizi del 2 settembre 2021 e del 05 ottobre 2021, così come riportati in premessa dal punto 1. al punto 9., che qui si richiamano integralmente.
7. **DI CONSIDERARE ACQUISITI** nel presente provvedimento unico, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., i seguenti assensi:
 - Permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
 - Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
 - Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 259/03.
 - Nulla osta archeologico ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
 - Benestare tecnico di Enel Distribuzione S.p.A. sul progetto delle opere di connessione.
 - Nulla osta demaniale dell'Aeronautica Militare.
 - Nulla contro demaniale del Comando Regione Militare Nord.
 - Nulla osta circa l'interferenza con la navigazione aerea ai sensi del Codice della navigazione, del D. Lgs. n. 250/1997 e del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.
 - parere igienico-sanitario dell'ASL CN2.Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento.
8. **DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione,

ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

9. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
10. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui al punto 6. sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
11. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e **DI STABILIRE** di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
12. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro quindici anni dalla data del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
13. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
14. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
15. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Allegato n. 1 - nota prot. ric. n. 59887 del 04.10.2021 del Comune di Cherasco;
- Allegato n. 2 - nota prot. ric. n. 64959 del 25.10.2021 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;
- Allegato n. 3 - nota prot. ric. n. 61484 del 11.10.2021 della Regione Piemonte - Settore Territorio e Paesaggio;
- Allegato n. 4 - nota prot. ric. n. 38434 del 16.06.2021 dell'ASLCN2;
- Allegato n. 5 - note prot. ric. 43812 del 12.07.2021 e prot. ric. n. 60140 del 04.10.2021 dell'Autostrada Asti-Cuneo;
- Allegato n. 6 - nulla osta n. NO2021098 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

IL DIRIGENTE

Ufficio Energia

Dott. Alessandro RISSO

Dott. Luciano FANTINO